

# *Dr. Paolo Colombo e Avv. Alessandra Airoidi*

*Dottori Commercialisti e Avvocati Associati*

WWW.STUDIOCOLA.IT

*... servizi professionali dal 1972.*

Sede e Ufficio : Via G. Bassetti n.18

20027 Rescaldina (Mi)

Tel. n. 0331 577797 Fax n. 0331 577690

Ufficio : Via G. Garibaldi n.23

21053 Castellanza (Va)

Tel. n. 0331 505724 Fax n. 0331 507329

## **Circolare : Legge di stabilità 2016**

### **Principali novità**

Cod.Fisc. e P.Iva n. 06046970965

WWW.STUDIOCOLA.IT

## 1 PREMESSA

Di seguito si riepilogano le principali novità della "legge di stabilità per il 2016", in vigore dall'1.1.2016.

## 2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. "regime forfetario")</b>	<p>Sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi di cui alla L. 190/2014 (c.d. "regime forfetario"), efficaci a decorrere dall'1.1.2016.</p> <p><b>Limiti di ricavi e compensi</b></p> <p>Le soglie di ricavi/compensi per l'accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all'anno precedente, sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l'incremento ammonta a 15.000,00 euro.</p> <p><b>Limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati</b></p> <p>Per accedere o permanere nel regime forfetario, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nell'annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.</p> <p><b>Aliquota d'imposta per chi inizia l'attività</b></p> <p>I soggetti che iniziano l'attività possono applicare al reddito forfetariamente determinato l'aliquota d'imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell'attività. L'agevolazione opera a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio della nuova attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;</li><li>• l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;</li><li>• qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.</li></ul> <p><b>Regime contributivo agevolato opzionale</b></p> <p>Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dell'ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell'INPS.</p>
<b>Ammortamenti - Maggiorazione del 40% del costo d'acquisto di beni (c.d. "super- ammortamenti")</b>	<p>Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.</p> <p>In sostanza, se il costo d'acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell'ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un'aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.</p> <p><b>Periodo agevolato</b></p> <p>Gli investimenti oggetto dell'agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016.</p> <p><b>Autovetture</b></p> <p>Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la dedu-</p>



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<p>zione delle quote di ammortamento e dei canoni di <i>leasing</i> dei beni di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anche per le autovetture vale l'incremento del costo di acquisizione del 40%;</li> <li>• il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l'acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306,00 euro);</li> <li>• la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata.</li> </ul> <p><b>Acconti</b></p> <p>La norma sui "super-ammortamenti" non produce effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015.</p> <p>Inoltre, la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.</p> <p><b>Studi di settore</b></p> <p>La norma agevolativa prevede l'irrilevanza dei "super-ammortamenti" ai fini degli studi di settore.</p>
<p><b>Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice</b></p>	<p>Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando di riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette e indirette.</p> <p>Benché le operazioni in questione abbiano quali naturali destinatarie le società di comodo, esse possono essere effettuate anche da società che svolgono un'ordinaria attività d'impresa.</p> <p><b>Beni agevolabili</b></p> <p>Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.</p> <p>La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).</p> <p><b>Imposte sostitutive dovute dalla società</b></p> <p>Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l'assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un'imposta sostitutiva dell'8%. L'aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015.</p> <p>Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l'imposta sostitutiva.</p> <p>Se per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d'imposta, su di esse è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%.</p> <p><b>Reddito in natura dei soci assegnatari</b></p> <p>Se la società annulla riserve di utili per effetto dell'assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5%.</p>



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<p><b>IVA e imposte indirette</b></p> <p>Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.</p> <p>Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l'IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.</p> <p><b>Versamenti</b></p> <p>Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d'imposta devono essere versate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il 60% entro il 30.11.2016;</li> <li>• per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.</li> </ul> <p>È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.</p>
<p><b>Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale</b></p>	<p>L'imprenditore individuale può estromettere dal regime d'impresa gli immobili strumentali posseduti, assolvendo sulla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto un'imposta sostitutiva dell'8%.</p> <p>Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l'imposta sostitutiva.</p> <p><b>Imposte indirette</b></p> <p>L'IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell'operazione è l'esenzione.</p> <p>Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.</p> <p><b>Adempimenti</b></p> <p>L'estromissione deve avvenire entro il 31.5.2016 (senza particolari opzioni da esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell'imprenditore, ad esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell'estromissione l'immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di "privato" non imprenditore dall'1.1.2016.</p> <p><b>Versamenti</b></p> <p>L'imposta sostitutiva dell'8% deve essere assolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il 60% entro il 30.11.2016;</li> <li>• per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.</li> </ul> <p>È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.</p>
<p><b>Riduzione dell'aliquota IRES dal 2017</b></p>	<p>Si prevede la riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal 27,5% al 24%, dell'aliquota nominale IRES di cui all'art. 77 co. 1 del TUIR;</li> <li>• dall'1,375% all'1,2%, dell'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 27 co. 3-ter del DPR 600/73; si tratta della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella <i>white list</i> (Norvegia e Islanda).</li> </ul> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le suddette riduzioni operano a decorrere dall'1.1.2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 (ovvero dal 2017, per i soggetti "solari").</p>



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<p><b>Rideterminazione delle quote imponibili di dividendi e plusvalenze</b></p> <p>Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze saranno proporzionalmente rideterminate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le percentuali di imponibilità di dividendi e plusvalenze, di cui agli artt. 47 co. 1, 58 co. 2, 59 e 68 co. 3 del TUIR;</li> <li>• la percentuale di utili percepiti dagli enti non commerciali che non concorre alla formazione del reddito degli stessi, di cui all'art. 4 co. 1 lett. q) del DLgs. 12.12.2003 n. 344.</li> </ul> <p><b>Plusvalenze escluse dalla rideterminazione</b></p> <p>Per espressa previsione normativa, la rideterminazione delle percentuali di cui agli artt. 58 co. 2 e 68 co. 3 del TUIR non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR; viene, in tal modo, evitato, secondo la relazione illustrativa al Ddl., l'aumento della quota imponibile per le società di persone e gli enti ad esse equiparati.</p> <p><b>Disposizioni transitorie</b></p> <p>Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze saranno altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.</p>
<p><b>Rivalutazione dei beni d'impresa</b></p>	<p>Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa; per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2015.</p> <p><b>Beni rivalutabili</b></p> <p>Possono essere rivalutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;</li> <li>• le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie.</li> </ul> <p>I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2014.</p> <p><b>Effetti fiscali</b></p> <p>Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta</p>
<p><i>segue</i></p>	<p>un'imposta sostitutiva pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 16%, per i beni ammortizzabili;</li> <li>• al 12%, per i beni non ammortizzabili.</li> </ul> <p>I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2018, per i soggetti "solari");</li> <li>• ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2019, per i soggetti "solari").</li> </ul> <p><b>Versamenti</b></p> <p>L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2015.</p> <p>È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.</p>
<p><b>Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni</b></p>	<p>Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze</p>



	<p>latenti.</p> <p>La legge di stabilità 2016 ha però introdotto l'imposta sostitutiva unica dell'8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipazioni non qualificate.</p> <p>Per beneficiare dell'agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;</li> <li>• il contribuente interessato versi per intero l'imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.</li> </ul>
<p><b>Affrancamento "derogatorio" sui maggiori valori da operazioni straordinarie</b></p>	<p>La deduzione dei maggiori valori dell'avviamento e dei marchi affrancati per effetto dell'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 (c.d. affrancamento "derogatorio") potrà avvenire in misura non superiore ad un quinto, anziché ad un decimo.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La nuova disposizione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (vale a dire dal 2016 per i soggetti "solari").</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<p><b>Decorrenza</b></p> <p>La disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (con impatto sul modello UNICO 2016).</p>
<b>Abrogazione del regime dei costi "black list"</b>	<p>Viene abrogato dal 2016 il regime dei costi che derivano da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 commi 10 e seguenti del TUIR).</p> <p>I costi che derivano da tali operazioni saranno, quindi, equiparati agli altri costi, senza più alcun onere di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi.</p>
<b>Detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio</b>	<p>La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è prorogata alle sostenute fino al 31.12.2016. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro.</p>
<b>Detrazione IRPEF per gli immobili interamente ristrutturati</b>	<p>La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative edilizie è prorogata in relazione agli atti di acquisto o assegnazione effettuati fino al 31.12.2016, entro l'importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p>
<b>Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici</b>	<p>La detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.</p>
<b>Nuova detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili dalle "giovani coppie"</b>	<p>Viene introdotta una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.</p> <p>L'agevolazione è fruibile per le spese documentate sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per l'acquisto di mobili ad arredo dell'unità abitativa destinata ad abitazione principale ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000,00 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.</p>
<b>Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici</b>	<p>La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016.</p> <p>La detrazione IRPEF/IRES del 65%, inoltre, può essere fruita dagli Istituti au-</p>



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>tonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016;</li> <li>• per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.</li> </ul> <p><b>Interventi su parti comuni condominiali - Trasferimento della detrazione</b></p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella "no tax area" per i quali l'IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi) possono optare per la cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.</p>
<b>Detrazione IRPEF/IRES per misure antisismiche</b>	<p>La detrazione IRPEF/IRES del 65% relativamente alle misure antisismiche e alle opere di messa in sicurezza statica degli edifici è prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio.</p>
<b>Nuova detrazione IRPEF dell'IVA corrisposta per l'acquisto di immobili</b>	<p>Viene introdotta una detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B;</li> <li>• cedute dalle imprese costruttrici.</li> </ul> <p>La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.</p>
<b>Detrazione IRPEF per l'acquisto della prima casa con leasing</b>	<p>Viene introdotta una nuova detrazione dall'IRPEF per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria. Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, dall'IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i canoni ed i relativi oneri accessori,</li> <li>• il costo di acquisto dell'unità immobiliare riscattata,</li> </ul> <p>derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari.</p>
<b>Aumento detrazioni IRPEF per i pensionati</b>	<p>Viene previsto l'aumento degli importi delle detrazioni IRPEF per i titolari di redditi di pensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con un reddito complessivo fino a 15.000,00 euro;</li> <li>• a partire dall'1.1.2016.</li> </ul> <p>Gli aumenti sono differenziati a seconda che il pensionato abbia un'età:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inferiore a 75 anni;</li> <li>• oppure di almeno 75 anni.</li> </ul> <p>Per effetto delle nuove detrazioni, si determina l'esenzione dall'IRPEF (c.d. "no tax area") in relazione ai pensionati con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• meno di 75 anni di età e un reddito complessivo fino a 7.750,00 euro;</li> <li>• almeno 75 anni di età e un reddito complessivo fino a 8.000,00 euro.</li> </ul>
<b>Detrazione IRPEF per spese funebri</b>	<p>A partire dal periodo d'imposta 2015, le spese funebri beneficiano della detrazione IRPEF del 19%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se sostenute in dipendenza della morte di persone, senza più alcuna limitazione in relazione al rapporto di coniugio/parentela/affinità;</li> <li>• su un importo massimo di 1.550,00 euro per ciascun decesso.</li> </ul>
<b>Detrazione IRPEF per spese universitarie</b>	<p>A partire dal periodo d'imposta 2015, le spese per la frequenza di corsi di istruzione presso università non statali beneficiano della detrazione IRPEF del 19% in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi</p>



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	dovuti alle università statali.
<b>Determinazione redditi fondiari - Rivalutazione dall'anno 2016</b>	Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario disposta dall'art. 1 co. 512 della L. 228/2012 è pari al 30%, "a regime", dal periodo d'imposta 2016.
<b>Detassazione dei premi di produttività</b>	<p>Salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10% (comprensiva di addizionali regionali e comunali);</li> <li>• entro il limite di importo complessivo di 2.000,00 euro lordi (elevabili fino a 2.500,00 euro nel caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).</li> </ul> <p>Il beneficio può essere fruito dai titolari di reddito da lavoro dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione dei premi di produttività, a 50.000,00 euro;</li> <li>• del settore privato.</li> </ul> <p>A tal fine, è necessario che i predetti premi di produttività vengano erogati in esecuzione dei contratti collettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;</li> <li>• aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).</li> </ul>
<b>Incentivazione del welfare aziendale</b>	<p>Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai relativi familiari, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;</li> <li>• le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei relativi familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;</li> <li>• le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.</li> </ul> <p>L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.</p>
<b>Esenzione dall'IVIE</b>	<p>A partire dal 2016, l'IVIE sugli immobili esteri non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;</li> <li>• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</li> </ul> <p>Tale esclusione prevede l'eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquo-</p>



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>ta nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Inoltre, se l'unità immobiliare risulta adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><b>Destinazione del 2 per mille dell'IRPEF alle associazioni culturali</b></p>	<p>Viene introdotta la possibilità di destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore di un'associazione culturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;</li> <li>• con riferimento al periodo d'imposta 2015 (modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF).</li> </ul>
<p><b>Nozione di autonoma organizzazione IRAP per i medici in convenzione con le strutture ospedaliere</b></p>	<p>Non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.</p> <p><b>Elementi irrilevanti ai fini dell'autonoma organizzazione</b></p> <p>Ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, sono in ogni caso irrilevanti: I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare del reddito realizzato;</li> <li>• le spese direttamente connesse all'attività svolta.</li> </ul> <p><b>Elementi idonei a configurare l'autonoma organizzazione</b></p> <p>L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che eccedono lo <i>standard</i> e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).</p>
<p><b>Aumento della deduzione forfetaria IRAP per soggetti "minori"</b></p>	<p>I soggetti passivi IRAP (escluse le Pubbliche amministrazioni), la cui base imponibile è contenuta entro una determinata soglia, possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile.</p> <p>La legge di stabilità 2016 aumenta l'importo deducibile in capo alle società di persone commerciali, agli imprenditori individuali, ai professionisti (ove tenuti a versare l'imposta) e alle associazioni professionali in misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13.000,00 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;</li> <li>• 9.750,00 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;</li> <li>• 6.500,00 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;</li> <li>• 3.250,00 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.</li> </ul> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Il suddetto aumento si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2016 per i soggetti "solari", con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017.</p>
<p><b>Art Bonus "a regime"</b></p>	<p>Vengono apportate alcune modifiche al credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo di cui all'art. 1 del DL 83/2014 (c.d. "Art Bonus"). Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'agevolazione diventa permanente;</li> <li>• l'aliquota del credito d'imposta viene fissata in misura pari al 65%.</li> </ul>



<p><b>Credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno della scuola (c.d. school bonus) - Rinvio al 2016</b></p>	<p>Viene rinviata al 2016 la decorrenza del c.d. <i>school bonus</i>.</p> <p>Pertanto, per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, il credito d'imposta spetta in misura pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 65% delle erogazioni effettuate nel 2016 e 2017;</li> <li>• al 50% di quelle effettuate nel 2018.</li> </ul>
<p><b>Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali</b></p>	<p>Viene istituito, per l'anno 2016, un credito d'imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo <i>una tantum</i> di 1.000,00 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, in coerenza con il corso di studi.</p> <p>Il credito d'imposta è attribuito al rivenditore dello strumento, il quale anticipa il contributo allo studente acquirente sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Il credito d'imposta, di importo pari allo sconto, è utilizzato in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p>
<p><b>Credito d'imposta per la sicurezza</b></p>	<p>Le persone fisiche (non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa) possono beneficiare di un credito d'imposta per le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostenute ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme;</li> <li>• connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.</li> </ul> <p>Per le suddette spese è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016.</p>
<p><b>Credito d'imposta per la negoziazione assistita - Misura "a regime"</b></p>	<p>Viene reso strutturale (in luogo dell'applicazione in via sperimentale) il credito d'imposta disciplinato dall'art. 21-bis del DL 83/2015, concesso per i compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso, rispettivamente, di successo nel procedimento di negoziazione assistita e di conclusione dell'arbitrato con lodo.</p> <p>Il credito d'imposta è commisurato al compenso fino a concorrenza di 250,00 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.</p>
<p><b>Incentivi alla rottamazione di autocaravan</b></p>	<p>Al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, degli autocaravan di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2" con autocaravan nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad "euro 5", è concesso un contributo di 8.000,00 euro per veicolo acquistato.</p> <p>Tale disposizione riguarda i veicoli nuovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dall'1.1.2016 e sino al 31.12.2016;</li> <li>• immatricolati entro il 31.3.2017.</li> </ul>
<p><b>Card cultura giovani</b></p>	<p>Nei confronti di tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, che compiono 18 anni di età nell'anno 2016, è prevista l'assegnazione di una carta elettronica dell'importo nominale massimo di 500,00 euro per l'anno 2016, per finalità culturali.</p> <p><b>Esclusione dal reddito imponibile</b></p> <p>Le somme assegnate con la carta in esame non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del c.d. ISEE.</p> <p><b>Disposizioni attuative</b></p> <p>I criteri, le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta, nonché l'importo da assegnare, saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
<p><b>Note di variazione IVA in diminuzione</b></p>	<p>Con alcune disposizioni di carattere interpretativo, la legge di stabilità 2016 ha specificato che la nota di variazione IVA in diminuzione può essere emessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da parte del cessionario o committente, se l'operazione è assoggettata a <i>reverse</i></li> </ul>



	<p><i>charge</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso di inadempimento del cessionario o committente, per i contratti ad esecuzione periodica o continuata;</li> <li>• nel caso di mancato pagamento del cessionario o committente, laddove il cedente o prestatore abbia esperito una procedura esecutiva, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni o crediti da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore.</li> </ul> <p>Nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sentenza dichiarativa di fallimento;</li> <li>• del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;</li> <li>• del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;</li> <li>• dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.</li> </ul> <p>Il cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale, non è tenuto a registrare "in aumento" la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore.</p>
<b>Novità in materia di aliquote IVA</b>	<p>In materia di aliquote IVA viene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rinviato all'1.1.2017 l'aumento delle aliquote ordinaria e "ridotta", previsto per l'1.1.2016;</li> <li>• estesa l'aliquota del 4% alle cessioni di giornali, di periodici e di altri prodotti editoriali in formato elettronico;</li> <li>• introdotta l'aliquota del 5% per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese dalle cooperative sociali nei confronti delle categorie protette;</li> <li>• resa definitiva l'aliquota del 10% per le prestazioni di alloggio nei "marina resort".</li> </ul>
<b>Esonero dallo "spesometro"</b>	<p>I contribuenti tenuti a trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie effettuate mediante il "Sistema Tessera Sanitaria", ai fini della precompilazione dei modelli 730, sono esonerati dall'obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro"), limitatamente all'anno 2016.</p>
<b>Eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso</b>	<p>Dal 2016 non sono assoggettate alla TASI le abitazioni principali, con l'eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>
<b>Maggiorazione delle aliquote TASI</b>	<p>Rimane ferma la possibilità per i Comuni di mantenere anche per l'anno 2016 la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8%) nella stessa misura applicata per l'anno 2015.</p> <p>Tale maggiorazione, tuttavia, può essere mantenuta anche per il 2016 soltanto con un'espressa deliberazione del Consiglio comunale.</p>
<b>Fabbricati invenduti delle imprese costruttrici - Riduzione della TASI</b>	<p>Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è fissata allo 0,1% con possibilità da parte dei Comuni di modificarla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in aumento, sino allo 0,25%;</li> <li>• in diminuzione, fino all'azzeramento.</li> </ul>
<b>Unità immobiliari locate destinate ad abitazione principale - Disciplina TASI</b>	<p>Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è il possessore che deve versare la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015.</p> <p>La percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo nel caso di:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mancato invio della delibera entro il termine del 10.9.2014;</li> <li>• mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015.</li> </ul>
<b>Riduzione IMU/TASI per gli immobili locati a canone concordato</b>	<p>Viene introdotta una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431.</p> <p>Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.</p>
<b>Immobili concessi in comodato - Riduzione della base imponibile IMU/TASI</b>	<p>Viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU/TASI, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il contratto sia registrato;</li> <li>• il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.</li> </ul> <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>
<b>Immobili delle cooperative edilizie - Esclusione dall'IMU</b>	<p>Viene stabilito che l'IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate dalle stesse cooperative a studenti universitari soci assegnatari.</p>
<b>Agevolazione prima casa</b>	<p>Viene disposto che l'agevolazione prima casa (che consente l'applicazione dell'imposta di registro del 2% o dell'IVA al 4% agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso) possa applicarsi anche ove l'acquirente sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo situato sul territorio nazionale, a suo tempo acquistato con l'agevolazione, purché l'immobile acquistato (in passato) con l'agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato.</p> <p><b>Titolarità di altro immobile acquistato con l'agevolazione</b></p> <p>Si ricorda che la norma agevolativa richiede che l'acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l'agevolazione prima casa.</p> <p>Fino all'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, tale condizione impediva l'accesso all'agevolazione a chiunque fosse in possesso di un'altra abitazione su tutto il territorio nazionale, a nulla rilevando che egli la alienasse anche pochi giorni dopo il nuovo acquisto.</p> <p><b>Decadenza</b></p> <p>Ove l'abitazione precedentemente acquistata con l'agevolazione prima casa non venga alienata entro un anno dall'acquisto agevolato della nuova abitazione, si verifica la decadenza dall'agevolazione prima casa goduta sul nuovo acquisto.</p>



<p><b>Leasing di immobili destinati ad abitazione principale</b></p>	<p>Viene introdotta la definizione di contratto di locazione finanziaria di immobili da adibire ad abitazione principale: con tale contratto, la banca o l'intermediario finanziario (concedenti) si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso corrispettivo (che tiene conto della durata del contratto, nonché del prezzo di acquisto o di costruzione) e, alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.</p> <p><b>Risoluzione per inadempimento</b></p> <p>In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra ricollocazione del bene immobile, avvenute a valori di mercato; dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto; l'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.</p> <p><b>Sospensione canoni periodici</b></p> <p>L'utilizzatore può richiedere al concedente la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici, per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 mesi, nel corso dell'esecuzione del contratto, con successiva proroga automatica del contratto per il periodo di sospensione dello stesso.</p> <p>Il beneficio di sospensione è concesso in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;</li> <li>• cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409 n. 3) c.p.c., ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.</li> <li>• Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente prevista dal contratto, ad eccezione del caso in cui le parti abbiano diversamente pattuito in sede di rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Si applicano le disposizioni relative alla risoluzione per inadempimento, se l'utilizzatore, una volta decorso il termine di sospensione, non riprende a corrispondere i pagamenti al concedente.</li> <li>• <b>Divieto di revocatoria fallimentare</b></li> <li>• L'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria non può essere oggetto di azione revocatoria fallimentare.</li> <li>• <b>Procedimento di sfratto</b></li> <li>• Al rilascio dell'immobile da adibire ad abitazione principale, oggetto della locazione finanziaria, si applica il procedimento di sfratto.</li> </ul>
<p><b>Leasing di immobili abitativi - Imposta di registro</b></p>	<p>Viene modificato il trattamento impositivo indiretto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'atto di acquisto dell'abitazione principale da concedere in <i>leasing</i>, operato dalla società di <i>leasing</i>;</li> <li>• della cessione del contratto di <i>leasing</i> immobiliare avente ad oggetto un immobile abitativo.</li> </ul> <p><b>Imposta di registro sull'acquisto dell'abitazione da concedere in leasing</b></p> <p>Viene prevista una specifica aliquota (1,5%) dell'imposta di registro da applicare al trasferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di <i>leasing</i> finanziario;</li> <li>• avente ad oggetto case di abitazione catastalmente classificate in categorie diverse da A/1, A/8 o A/9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori che soddisfino le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione "prima casa".</li> </ul>



	<p>In tal caso, nel valutare l'esistenza delle condizioni agevolative, si deve considerare, in luogo dell'acquirente, il soggetto utilizzatore e, in luogo del contratto di acquisto, il contratto di <i>leasing</i> finanziario.</p> <p>In tal modo, l'acquisto di un'abitazione da concedere in <i>leasing</i> a favore di un utilizzatore che soddisfi le condizioni di "prima casa" può scontare l'imposta di registro con l'aliquota agevolata dell'1,5% (con la misura minima di 1.000,00 euro) e le imposte ipotecaria e catastale di 50,00 euro l'una.</p> <p><b>Cessione del contratto di leasing di immobili abitativi</b></p> <p>La legge di stabilità 2016 prevede l'imponibilità ai fini dell'imposta di registro anche delle cessioni di contratti di <i>leasing</i> aventi ad oggetto immobili abitativi, anche da costruire ed ancorché assoggettati ad IVA.</p> <p>La cessione, operata dall'utilizzatore, del contratto di <i>leasing</i> avente ad oggetto i suddetti immobili abitativi sconta l'imposta di registro con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'aliquota dell'1,5%, ove il contratto di locazione finanziaria ceduto dall'utilizzatore abbia ad oggetto un immobile abitativo di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9, a favore dei soggetti per i quali ricorrono le condizioni di "prima casa";</li> <li>• l'aliquota del 9%, ove il contratto di locazione finanziaria ceduto dall'utilizzatore e avente ad oggetto un immobile abitativo, anche da costruire e ancorché assoggettato ad IVA, non soddisfi le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota dell'1,5% di cui sopra.</li> </ul> <p><b>Decorrenza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nuove disposizioni relative all'applicazione dell'imposta di registro al <i>leasing</i> di immobili abitativi ed alla cessione del contratto di <i>leasing</i> sono limitate al periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2020.</li> </ul>
<p><b>Mini canoni di locazione</b></p>	<p>Viene inserita una norma rivolta a determinare la misura del canone di locazione dovuto per il periodo, intercorrente tra il 7.4.2011 ed il 16.7.2015, in cui, in applicazione di una norma poi dichiarata incostituzionale, agli inquilini che avevano registrato contratti di locazione "in nero" era stato applicato il "mini canone", pari alla rendita catastale moltiplicata per tre.</p> <p><b>Mini canoni di locazione</b></p> <p>Al fine di incentivare a registrare i contratti di locazione "in nero", con l'art. 3 co. 8 del DLgs. 23/2011 era stato previsto che, in caso di registrazione tardiva di contratti di locazione immobiliare non registrati nei termini, al contratto di locazione venisse applicata una disciplina molto favorevole al conduttore (durata di 4 + 4 anni con proroga tacita e canone di locazione pari alla rendita catastale moltiplicata per 3).</p> <p>L'abrogazione di tale disciplina ad opera della Corte Costituzionale ha comportato difficoltà in relazione a quelle locazioni che, nella vigenza della disciplina poi abrogata, avevano applicato la disciplina favorevole. A causa del vuoto normativo, infatti, i conduttori risultavano inadempienti, avendo corrisposto un canone inferiore rispetto a quello pattuito in contratto.</p> <p><b>Conferma della misura ridotta</b></p> <p>La legge di stabilità 2016 ripropone esattamente i "mini canoni" pari al triplo della rendita catastale, come misura da applicare nel periodo intercorrente tra il 7.4.2011 ed il 16.7.2015, ai contratti di locazione registrati oltre i termini a norma dell'art. 3 co. 8 del DLgs. 23/2011.</p>
<p><b>Patti contrari alla legge</b></p>	<p>Vengono introdotte alcune modifiche all'art. 13 della L. 9.12.98 n. 431, relativo ai patti contrari alla legge in materia di locazione immobiliare.</p> <p>In particolare, viene sancito l'obbligo, in capo al locatore dell'immobile adibito ad uso abitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di provvedere alla registrazione del contratto di locazione, nel termine perentorio di</li> </ul>



	<p>30 giorni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nei 60 giorni successivi, di dare comunicazione dell'avvenuta registrazione al conduttore e all'amministratore di condominio.</li> </ul> <p>Nel caso in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto, il conduttore può chiedere all'autorità giudiziaria che il contratto venga ricondotto alle condizioni "legali" di cui agli artt. 2 co. 1 (contratti c.d. "liberi") e 2 co. 3 (contratti c.d. "concordati") della L. 431/98.</p>
<b>Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche</b>	Viene estesa alle associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la possibilità di avere beni immobili dello Stato in concessione, ovvero in locazione, a canone agevolato.
<b>Modifiche alla disciplina del canone RAI</b>	<p>A partire dall'anno 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all'importo di 100,00 euro;</li> <li>l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni.</li> </ul> <p><b>Superamento delle presunzioni mediante dichiarazione</b></p> <p>La suddetta presunzione, a decorrere dall'anno 2016, è superata esclusivamente mediante una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'art. 76 dello stesso DPR 445/2000 e avente validità per l'anno in cui è presentata.</p> <p><b>Soggetti tenuti al pagamento</b></p> <p>Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione ai suddetti apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica (come individuata dall'art. 4 del DPR 30.5.89 n. 223).</p> <p><b>Addebito in fattura per la fornitura di energia elettrica</b></p> <p>Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali.</p> <p><b>Rateizzazione dell'importo</b></p> <p>Il pagamento del canone deve essere effettuato in dieci rate mensili addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre.</p> <p>Per il 2016, nella prima fattura successiva all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.</p>
<b>Tassa unità da diporto</b>	Viene abrogata la tassa sulle unità da diporto introdotta dall'art. 16 co. 2 del DL 201/2011.
<b>Ampliamento dei dati delle Certificazioni Uniche</b>	<p>Le Certificazioni Uniche da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, comprendono anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi;</li> <li>i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi;</li> <li>i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata (modelli 730).</li> </ul> <p>L'estensione si applica a partire dalle Certificazioni Uniche relative all'anno 2015.</p>



<b>Riduzione dei dati del modello 770 Semplificato</b>	<p>I dati che vengono indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse all'Agenzia delle Entrate sono equiparati alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta. Tali dati non dovranno quindi più essere "replicati" nel modello 770 Semplificato.</p>
<b>Acquisizione dei dati delle spese sanitarie per la precompilazione dei 730</b>	<p>Ai fini della precompilazione dei modelli 730, sono tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, con le previste modalità, anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, a partire dalle prestazioni sanitarie erogate dall'1.1.2016.</p>
<b>Trasmissione telematica dei dati per la precompilazione dei 730 - Esclusione delle sanzioni</b>	<p>Per le trasmissioni telematiche da effettuare nel 2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche e degli altri dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si applicano le previste sanzioni in caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di "lieve tardività" nella trasmissione dei dati;</li> <li>• oppure di errata trasmissione degli stessi, "se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione pre-compilata".</li> </ul>
<b>Controlli preventivi sui modelli 730</b>	<p>L'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento della stessa Agenzia;</li> <li>• ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.</li> </ul> <p>Tale disciplina si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anche ai modelli 730 presentati tramite i CAF e i professionisti abilitati;</li> <li>• a partire dai modelli 730 presentati nel 2016.</li> </ul>
<b>Termini di decadenza per l'accertamento</b>	<p>L'avviso di accertamento per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovrà essere notificato, a pena di decadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 31 dicembre del quinto (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;</li> <li>• in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.</li> </ul> <p>Viene invece abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.</p> <p>Le suddette novità operano a partire dai controlli sull'annualità 2016 (modelli UNICO 2017, IVA 2017 e IRAP 2017), ovvero dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 per i soggetti "non solari".</p>
<b>Riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti</b>	<p>Viene introdotta una speciale riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti da un piano di rateazione concesso ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 218/97 (norma relativa all'accertamento con adesione, ma operante pure per l'acquiescenza).</p> <p>Per essere riammessi alla dilazione, è necessario che la decadenza (quindi il mancato pagamento della rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella posteriore) si sia verificata entro i 36 mesi antecedenti al 31.10.2015.</p> <p>È inoltre imprescindibile che la ripresa del pagamento della prima delle rate scadute avvenga entro il 31.5.2016.</p> <p>Il Legislatore ha stabilito che la riammissione si verifica limitatamente al versamento delle imposte dirette, per cui essa non concerne tributi diversi dall'IRES e dall'IRPEF, come ad esempio l'IVA, l'imposta di registro, le ipocatastali e il tributo successorio.</p>



	<p>Invece, il riferimento alle "imposte dirette" dovrebbe includere le imposte sostitutive, le addizionali comunali e regionali e le ritenute, sia a titolo di acconto che d'imposta, così come le imposte patrimoniali (pensiamo all'IVIE e all'IVAFE).</p> <p>Il motivo principale per cui il contribuente ha interesse alla riammissione consiste nell'evitare i pesanti effetti sanzionatori dell'art. 8 del DLgs. 218/97, quindi l'irrogazione, unitamente alla cartella di pagamento e senza possibilità di definizione al terzo, della sanzione pari al 60% del residuo dovuto a titolo di tributo.</p>
<b>Innalzamento limite all'uso del contante</b>	<p>A decorrere dall'1.1.2016, il limite per l'utilizzo del denaro contante è innalzato, in generale, da 999,99 a 2.999,99 euro.</p> <p>Viene inoltre abrogata la speciale disciplina prevista per i pagamenti riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i canoni di locazione di unità abitative;</li> <li>• il trasporto di merci su strada.</li> </ul> <p>Rimane invece a 999,99 euro il limite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il servizio di "rimessa di denaro" (c.d. "money transfer");</li> <li>• del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;</li> <li>• per l'emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità.</li> <li>• Dovrà essere chiarito se il nuovo limite di 3.000,00 euro, rispetto a quello di 1.000,00 euro, sia applicabile anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti e versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche ed equiparate (art. 25 co. 5 della L. 133/99).</li> </ul> <p>Resta invece fermo il limite di 1.000,00 euro per la presentazione cartacea dei modelli F24 senza compensazioni, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA (art. 11 del DL 66/2014).</p>
<b>Pagamenti mediante carte di debito e di credito</b>	<p>I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, diventano tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito o di credito, anche per importi non superiori a 30,00 euro.</p>

Colgo l'occasione per porgere i miei

Distinti saluti.

Dr. Paolo Colombo



